

Vendita di cose antiche ed usate

Descrizione

Per cose antiche si intendono gli oggetti che hanno acquisito il pregio della rarità ed un interesse storico od artistico.

Per cose usate s'intendono sia quelle che possono essere riutilizzate, sia quelle che possono essere impiegate in maniera diversa rispetto all'uso originale.

Rientrano quindi nel commercio di cose antiche e usate:

- oggetti aventi valore storico (oggetti aventi oltre 50 anni) o artistico, elencati all'interno del decreto legislativo 22/01/2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio
- oggetti non aventi valore storico (oggetti non aventi oltre 50 anni) o artistico
- autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori usati

La vendita di cose antiche o usate è effettuata nell'ambito di una delle seguenti attività:

- commercio su aree pubbliche
- commercio all'ingrosso
- commercio per corrispondenza, tramite televisione o altri mezzi di comunicazione
- commercio per la vendita a domicilio
- commercio al minuto in sede fissa

Il richiedente, nel momento in cui vuole avviare l'attività deve pertanto avere già un'attività in essere o iniziarne una nuova secondo le procedure previste per ognuna delle categorie sopra indicate.

Requisiti per l'esercizio dell'attività:

L'esercizio dell'attività è subordinato alla presentazione DUAAP per cose antiche usate ai sensi dell'articolo 126 del T.U.L.P.S. s.m.i\1931_773. "*Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza*" e dell'articolo 19 della L. 241/90-modificata-dalla-l-190/2012. .

Lo svolgimento dell'attività è subordinato al possesso dei requisiti soggettivi previsti dal D.Lgs 159_2011 antimafia, e dei requisiti soggettivi morali.

Requisiti morali

Ai sensi dell'articolo 11 del **Regio Decreto 18/06/1931, n. 773 s.m.i.** "*Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza*", salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate a chi:

- ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;

- è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.

Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione.

Ai sensi dell'articolo 92 del Regio Decreto, la licenza di esercizio pubblico e l'autorizzazione di cui all'articolo 89 dello stesso non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giuochi d'azzardo, o per delitti commessi in stato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti.

Infine, ai sensi dell'articolo 113 del Regio Decreto le autorizzazioni di polizia previste in questo titolo non possono essere concesse a chi è incapace di obbligarci.

Requisiti strutturali

L'edificio e i locali in cui si svolge l'attività devono essere dotati di **agibilità con destinazione d'uso** compatibile con l'attività stessa.

L'attività può essere svolta anche avvalendosi di locali posti all'interno di un'abitazione, in questo caso il richiedente dovrà provvedere ad una separazione effettiva tra l'abitazione ed i locali della stessa unità immobiliare dedicati all'esercizio dell'attività, all'interno dei quali non possono svolgersi più attività.

L'attività deve essere svolta nel **rispetto delle norme applicabili all'attività oggetto della segnalazione e delle relative prescrizioni** (ad esempio in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria).

È necessario, infine, fornire il consenso a sottoporsi alle **prescrizioni** definite dall'articolo 16 del Regio Decreto 18/06/1931, n. 773, in base al quale gli ufficiali e gli agenti della pubblica sicurezza hanno facoltà di accedere in qualunque momento nei locali destinati all'esercizio dell'attività per assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalle leggi vigenti.

Altri requisiti

L'esercizio dell'attività è subordinato al possesso del **registro di carico e scarico beni antichi e usati** che sarà posto in uso solo ad avvenuta **vidimazione** da parte del SUAP. Non si è tenuti al possesso in caso di commercio di cose usate prive di valore o di valore esiguo.

Cosa fare

Le istanze, comunicazioni, DUAAP e relativi allegati devono essere presentati al SUAP in modalità telematica attraverso il portale www.sardegناسuap.it;

L'esercizio dell'attività è subordinato alla presentazione della **DUAAP (Dichiarazione Unica Autocertificativa per le Attività Produttive)**, corredata da eventuali allegati, per via telematica al Suap del Comune di Lodè. **Avvio immediato.**

Allegati:

- Allegato B-12 Agenzia d'affari
- E1 per attività nel settore alimentare
- **E2 in caso di vendita dell'usato**
- E7 in caso di vendita di prodotti alcolici
- E16 o A11 a seconda della destinazione delle acque di scarico, se presenti
- C1, C2, C3, C4 o C5 a seconda dell'iniziativa da realizzare
- D3 e D4 sempre
- Tariffario delle prestazioni
- Planimetria QUOTATA in scala 1:100 o 1:200 dell'esercizio

N.B: Per particolari caratteristiche dell'iniziativa da realizzare, gravanti sulla zona, verificare presso il SUAP la necessità di ulteriori allegati

Per ulteriori informazioni:

Comune di Lodè - SUAP – Sportello Unico per le Attività Produttive – Responsabile SANNA Agostino

Indirizzo: Corso Villanova 8, 08020 Lodè (NU)

Orario: Dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00.

Telefono: 0784 898018 - 0784 898016 Fax: 0784 899627

Indirizzo e-mail : agosanna@tiscali.it

Posta elettronica certificata: suap@pec.comune.lode.nu.it

MODULISTICA

<http://www.sardegناسuap.it/>

NORMATIVA DI SETTORE

- T.U.L.P.S. s.m.i\1931_773. http://www.tuttocamere.it/files/Archivio/1931_773.pdf
- [Reg. T.U.L.P.S. s.m.i\1940_635.pdf](#)
- D.Lgs 159_2011 antimafia. [*** NORMATTIVA ***](#)

NOTA

Vendita di oggetti preziosi

Il commercio di oggetti preziosi è subordinato ad autorizzazione rilasciata dalla Questura.

Per oggetti preziosi si intendono gli oggetti costituiti, in tutto o in parte, da metalli preziosi (quali

oro, argento, platino), nonchè le pietre preziose (quali diamanti, rubini, smeraldi, zaffiri), i coralli e le perle, anche se venduti sciolti.